



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 37/2026
LUCIANO CAVALLONE		UP - 13/01/2026
ELISABETTA MARIA MOROSINI		R.G.N. 26840/2025
MARIA ELENA MELE	- Relatore -	
GIOVANNI FRANCOLINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Maria Elena Gamberini, che conclude per l'inammissibilità del ricorso di [REDACTED] in
accoglimento parziale del ricorso di [REDACTED] conclude per l'annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato per nuovo giudizio sul calcolo della pena e
sulla confisca; inammissibilità nel resto; in accoglimento parziale del ricorso di
[REDACTED] [REDACTED] conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato per nuovo giudizio sulla richiesta di avvio del programma di giustizia
riparativa; rigetto nel resto; rigetto dei ricorsi di [REDACTED] [REDACTED] e di [REDACTED]
[REDACTED]

Firmato Da: MARIA ELENA MELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f44b41d5a7537c4 - Firmato Da: GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 22cd0533c5d5f6b3
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d



udito l'avv. [REDACTED], che si riporta ai motivi di impugnazione chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Udito l'avv. [REDACTED] per [REDACTED] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; per le posizioni di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] espone i motivi di impugnazione e insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

Udito l'avv. [REDACTED], che si riporta ai motivi di impugnazione e chiede l'accoglimento del ricorso.

Udito l'avv. [REDACTED] [REDACTED] che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

Lette le memorie a firma dell'avv. [REDACTED] difensore di [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED], difensore di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27 gennaio 2025, la Corte d'appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12 giugno del 2012:

- quanto a [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con riguardo alla confisca disposta nei confronti dei medesimi in relazione al reato di concorso nel delitto continuato di reimpiego di denaro di provenienza delittuosa, dal gennaio 2001 a tutto il 2007 (capo AA);

- quanto a [REDACTED] e [REDACTED] in relazione alla confisca disposta nei loro confronti.

In parziale riforma della sentenza di primo grado:

- ha rideterminato la pena nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] in relazione al reato di tentata violenza privata, aggravato ai sensi dell'art. 7, l. n. 203 del 1991, così riqualificato il reato originariamente contestato al capo MM);

- ha rideterminato la pena nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata "[REDACTED]" accertato fino al giugno 2005 (capo A) e per concorso, quale esecutore, nel reato continuato di illecita concorrenza, commesso con atti di concorrenza sleale finalizzati ad instaurare un regime monopolistico nel settore dei video-poker e delle scommesse sulle attività sportive, accertato dal giugno 2003.

2. Avverso tale sentenza [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi di censura.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile la richiesta dell'imputato di accedere a programmi di



giustizia riparativa in ragione della mancata istituzione nel territorio di riferimento dei centri di mediazione a ciò destinati. La sentenza impugnata avrebbe pregiudicato il diritto del ricorrente ad accedere alla giustizia riparativa senza spiegare quali accertamenti erano stati effettuati per addivenire alla suddetta conclusione, la quale contrastava con le statuizioni recate da altra pronuncia emessa nei confronti del [REDACTED] medesimo, che aveva accolto l'istanza disponendo il suo avvio presso un centro di mediazione sito in [REDACTED]

2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. Premette il ricorrente che tra i beni confiscati vi sono due immobili, uno costituito da un'abitazione principale di vani 10 e l'altro costituito da una dependance di vani 3,5. La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare sulla eccezione con cui si evidenziava la violazione del principio del *ne bis in idem* per essere stata disposta la confisca di quegli stessi beni in relazione ai quali, in altri due procedimenti penali, era stato revocato il sequestro preventivo. In particolare, in uno di tali procedimenti il GIP, con ordinanza 18 novembre 2014, aveva disposto il dissequestro dell'immobile principale, indicando nel 1991 la data di edificazione e affermando la inapplicabilità *ratione temporis* della confisca ex art. 12-*sexies*, l. n. 356 del 1992. Sul punto si sarebbe verificato un giudicato esterno che precluderebbe la riproposizione della stessa questione innanzi ad altro giudice.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12-*sexies*, l. n. 356 del 1992, in quanto la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare in ordine al rilievo difensivo con cui si evidenziava che la collocazione temporale della edificazione dell'immobile in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 356 del 1992 non consentiva di applicare la confisca prevista dalla citata disposizione.

2.4. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. La Corte di appello, nel confermare la confisca anche di beni e quote di beni che sono stati riconosciuti giudizialmente – nell'ambito di altri procedimenti – di proprietà della moglie del ricorrente, [REDACTED] e dalla stessa acquistati lecitamente, avrebbe violato il giudicato esterno.

2.5. Il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12-*sexies*, l. n. 356 del 1992. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto non dimostrata la legittimità della provvista per l'acquisto del terreno di proprietà esclusiva del ricorrente, avvenuto nel 1986, omettendo di valutare la documentazione prodotta dalla difesa dalla quale emergeva l'intestazione esclusiva al padre [REDACTED] [REDACTED] del conto corrente sul quale erano state appoggiate le cambiali per l'acquisto del terreno, nonché il TFR dal medesimo percepito quale dipendente [REDACTED] e i proventi derivanti dall'attività



di noleggio videogiochi dallo stesso avviata dal 1962, sia pure "in nero". La richiamata documentazione attesterebbe che l'acquisto del terreno era stato finanziato dal padre del ricorrente ed inoltre che difettava il requisito della sproporzione tra redditi e beni sequestrati. La sentenza impugnata avrebbe, altresì, omesso di motivare in ordine agli elementi addotti dalla difesa che dimostravano come, ai tempi dell'acquisto del terreno, il ricorrente fosse inserito in un redditizio circuito economico.

2.6. Il sesto motivo denuncia l'omessa assunzione di una prova decisiva costituita dalla documentazione bancaria relativa al conto corrente intestato in via esclusiva ad [REDACTED] [REDACTED] dal quale risultava che il denaro per l'acquisto del terreno era stato prelevato da tale conto, nonché dalla escussione del venditore di detto terreno.

2.7. Il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 12-*sexies*, l. n. 356 del 1992. La Corte territoriale, in modo manifestamente illogico, avrebbe ritenuto la "ragionevolezza temporale" tra la data dell'acquisto del terreno, avvenuto nel 1986, e la realizzazione dei "reati-spia", essendo stato accertato che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. era stato commesso dal gennaio 1997, mentre il reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. dal 2003 in poi. Secondo l'imputato, l'arco temporale trascorso dall'acquisto del terreno e dalla successiva edificazione sullo stesso dei due immobili, avvenuta nel 1991, sarebbe di ampiezza tale da escludere che l'acquisto sia espressione di illecita accumulazione di denaro derivante da condotte illecite iniziate solo successivamente.

3. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno proposto ricorso per cassazione, a firma dell'avv. [REDACTED], articolando due motivi di censura.

3.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 240-bis cod. pen. con riguardo al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. (capo AA), per il quale entrambi sono stati condannati. In particolare, i ricorrenti denunciano la motivazione solo apparente in ordine sia alla sussistenza, nel caso concreto, di un "reato spia" tale da fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza, sia alla determinazione della cd. "fascia di ragionevolezza temporale".

Gli imputati evidenziano come il reato contestato, sul quale si è formato il giudicato, è costituito da plurime condotte poste in essere in tempi diversi da soggetti diversi, consistenti nel reimpiego di denaro di provenienza delittuosa nella edificazione di un fabbricato sito in [REDACTED] nell'ambito delle quali il fatto addebitato ai ricorrenti sarebbe circoscritto all'arco temporale compreso tra il novembre 2005 e l'anno 2006.



Si sostiene, altresì, che la Corte territoriale avrebbe richiamato, a fondamento della confisca, le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, omettendo di esaminare la copiosa documentazione prodotta e acquisita nel giudizio di appello ex art. 603 cod. proc. pen. Tale documentazione avrebbe valore dirimente in ordine alla disponibilità, da parte dei genitori dei fratelli [REDACTED] del denaro corrisposto per finanziare gli investimenti effettuati dai figli. Ulteriore fonte lecita sarebbe costituita dai proventi derivanti dalla società [REDACTED] srl di cui i ricorrenti erano soci al 50%, e la cui capacità di spesa era stata accertata dal perito di parte; una parte di tale capacità, inoltre, derivava da evasione fiscale, come confermato dagli avvisi di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria e prodotti nel giudizio.

Manifestamente illogica sarebbe la motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del profilo di ragionevolezza temporale tra la data di commissione del reato, da collocarsi negli anni 2005-2006, e gli investimenti avvenuti negli anni 1999, 2001 e 2002. Difetterebbe inoltre la motivazione in ordine alla confisca del villino sito in [REDACTED] il quale sarebbe pervenuto a [REDACTED] a seguito di «atto esecutivo cautelare» e quindi non sarebbe riconducibile ad alcun investimento.

3.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo all'assoggettamento a confisca di beni di proprietà di [REDACTED] moglie di [REDACTED]

La Corte avrebbe trascurato che la [REDACTED] era dipendente del Ministero dell'istruzione dal 1985, e che aveva percepito i redditi risultanti dalla perizia e dalla documentazione INPS prodotta dal ricorrente. Sarebbero state altresì trascurate le somme pervenute alla [REDACTED] dalla vendita di un immobile avvenuta nel 1999, il cui ricavato sarebbe stato reinvestito nel 2002. Illogicamente la sentenza impugnata avrebbe considerato i tre anni intercorsi tra i due atti un tempo troppo lungo per reinvestire le somme ricavate dalla vendita. I giudici di appello avrebbero, altresì, trascurato la circostanza che l'acquisto dello stesso immobile era stato effettuato dalla donna ben dodici anni prima ed era avvenuto con fondi leciti provenienti dai genitori.

La sentenza impugnata avrebbe, inoltre, omesso di motivare sulle ragioni per cui beni nella titolarità della [REDACTED] dovessero ritenersi nella disponibilità del ricorrente, nonché sulla fittizietà della intestazione degli stessi, non essendo a tal fine sufficiente il mero rapporto di coniugio intercorrente tra i due.

Difetterebbe, infine, la motivazione sulla sproporzione tra i beni del ricorrente e della coniuge e i redditi e le attività economiche degli stessi.



4. Con ricorso a firma dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ha proposto ricorso articolando un unico motivo di censura, con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 240-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente, dopo aver svolto considerazioni identiche a quelle prospettate con il primo motivo dal ricorso a firma dell'avv. [REDACTED] da intendersi qui integralmente richiamate, sostiene che dalla documentazione prodotta risulterebbe che l'appartamento sito nel Comune di [REDACTED] era stato costruito su un terreno acquistato dalla cooperativa edilizia Guscio 94 nel 1994 e dalla stessa costruito dopo il rilascio nel 1995 del permesso di costruire e infine formalmente assegnato all'imputato il 16 aprile 1999. Ciò consentirebbe di retrodatare il pagamento dei contributi versati alla cooperativa a data antecedente al 1999 e dunque in epoca senz'altro distante dal periodo sospetto. La Corte territoriale avrebbe omissso ogni motivazione con riguardo a tali rilievi già formulati con l'atto di appello.

5. [REDACTED] a mezzo dell'avv. [REDACTED] deduce tre motivi di censura.

5.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità del reato di violenza privata per difetto di querela. A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, tale reato, nel quale era stata riqualficata l'originaria contestazione di estorsione, era divenuto procedibile a querela, sicché non essendo stata questa presentata dalla persona offesa, difettava la condizione di procedibilità.

5.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 112, 133 e 62-bis cod. pen. La Corte territoriale, nel riconoscere il reato di violenza privata nella forma tentata, aveva rideterminato la pena irrogata e operato l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 7, l. n. 203 del 1991 in modo tale da non consentire di comprendere se la pena base fosse stata inflitta per il reato consumato o tentato. Inoltre, avrebbe motivato in modo apodittico il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

5.3. Il terzo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 627 e 125, comma 3 cod. proc. pen e 240-bis cod. pen. Nel confermare la confisca disposta dal giudice di primo grado, la Corte di appello avrebbe disatteso il mandato della sentenza rescindente, che chiedeva di analizzare la documentazione allegata all'atto di gravame, concernente ciascuno dei beni confiscati, omettendo del tutto di tener conto della stessa e di darne conto in motivazione.

6. [REDACTED] a mezzo dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] propone due motivi di censura.

6.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. I giudici dell'appello, nel negare le circostanze



attenuanti generiche, avrebbero omesso di considerare la documentazione prodotta dalla ricorrente, dalla quale risultava che la stessa aveva aderito ad un programma di protezione a seguito della collaborazione con la giustizia intrapresa dal marito; aveva reso dichiarazioni che attestavano un inizio di responsabilizzazione della stessa; aveva avviato e proseguito un concreto percorso di reinserimento sociale; era stata disposta la capitalizzazione per il definitivo reinserimento nel tessuto sociale.

6.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata non avrebbe motivato sull'entità dell'aumento operato per la continuazione interna, limitandosi a ridurre di un terzo l'aumento originariamente disposto, a seguito della riqualificazione del reato nella forma tentata.

7. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [REDACTED] [REDACTED] l'annullamento dell'impugnata sentenza, con riguardo alla posizione di [REDACTED] [REDACTED] con rinvio per un nuovo giudizio sul calcolo di pena e sulla confisca, nonché la declaratoria di inammissibilità nel resto; l'annullamento dell'impugnata sentenza con riguardo alla posizione di [REDACTED] con rinvio per un nuovo giudizio sulla richiesta di avvio al programma di giustizia riparativa ed il rigetto nel resto; il rigetto dei ricorsi di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] di [REDACTED]

8. L'avv. [REDACTED] difensore di [REDACTED] ha depositato una memoria nella quale, ad integrazione del primo motivo di ricorso concernente la violazione di legge in relazione all'art. 129-bis cod. proc. pen., richiama la disciplina transitoria dettata dagli artt. 92 e 93, d.lgs. n. 150 del 2022 con riguardo ai programmi di giustizia riparativa, evidenziando come la stessa sia finalizzata ad assicurare, nelle more della attuazione a regime di tale sistema, l'operatività dell'istituto.

9. L'avv. [REDACTED] difensore di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] ha depositato una memoria nella quale ribadisce le argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito specificati.

2. Il ricorso proposto da [REDACTED]



2.1. Il primo motivo, con cui si censura la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di avvio al programma di giustizia riparativa avanzata dal ricorrente, è fondato.

2.1.1. Conviene preliminarmente rilevare che nel disegno del d.lgs. n. 150 del 2022 l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è previsto in modo generalizzato, «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità» (art. 44 del d.lgs. n. 150 del 2022).

Ai fini della valutazione dell'accesso al programma l'art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che il giudice di merito deve valutare se tale invio «possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti». In sostanza, l'autorità giudiziaria deve valutare l'utilità del programma e l'assenza di pericoli per i partecipanti e per l'accertamento processuale. Tale valutazione ha delle ricadute sul giudizio penale «anche solo al fine di precludere effetti favorevoli al reo, in tema, ad esempio, di determinazione della pena, del trattamento circostanziale, del beneficio della sospensione condizionale. Se è vero, infatti, che solo l'esito positivo del giudizio riparativo deve essere valutato ex art. 62 n. 6, 133, 152, 163 cod. pen., è vero anche che la preclusione di quel giudizio, attraverso lo sbarramento dell'accesso al programma, non è irrilevante rispetto all'esito del processo, in quanto impedisce l'operatività di una serie di istituti che influiscono sul trattamento sanzionatorio» (Sez. 6, n. 14338 del 29/01/2025, B., Rv. 287925 - 01).

2.1.2. Nella specie, la Corte territoriale ha completamente omesso di valutare l'istanza proposta da [REDACTED] limitandosi a dichiararla inammissibile sul rilievo della asserita mancata istituzione dei centri di mediazione nel territorio di interesse. Anche volendosi prescindere dalla considerazione per cui non può ricadere in danno del richiedente una disfunzione organizzativa estranea alla sua sfera volitiva, l'affermazione è puramente apodittica, priva di qualunque supporto argomentativo e documentativo, non avendo i giudici dell'appello dato conto degli accertamenti svolti per addivenire a tale conclusione, la quale, oltretutto, si scontra con quanto documentato dal ricorrente, il quale, in altro procedimento pendente a suo carico nel medesimo distretto, è stato avviato al programma di giustizia riparativa presso un centro di mediazione specificamente individuato.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio in punto di valutazione della richiesta di avvio al programma di giustizia riparativa.

2.2. Il secondo motivo è infondato.

La censura risulta del tutto generica dal momento che, pur richiamando i precedenti procedimenti in cui sarebbe stato disposto il sequestro preventivo dei



medesimi beni oggetto del presente giudizio, non ha specificato quali reati avessero ad oggetto, né quali fossero i presupposti alla base del sequestro, mentre ha solo approssimativamente richiamato, in modo del tutto decontestualizzato, parte della motivazione di un provvedimento di dissequestro.

In ogni caso, essa non tiene conto dell'insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui il principio del *ne bis in idem*, che si riferisce alla duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto, non impedisce che uno stesso bene, in relazione a fatti o soggetti diversi, possa essere sottoposto in distinti procedimenti penali a diversi provvedimenti di sequestro o di confisca, perché le esigenze cautelari o quelle sanzionatorie trovano autonoma espressione in ciascun giudizio (Sez. 3, n. 48395 del 13/06/2018, Arria, Rv. 274703 - 01).

2.3. Il terzo motivo, con cui si deduce l'impossibilità di applicare la confisca ex art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 a beni realizzati prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, è infondato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la confisca cd. in casi particolari, prevista dal citato art. 12-sexies, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da ricomprendere tra le misure di sicurezza (Sez. 2, n. 56374 del 12/10/2018, Di, Rv. 276299 - 01; Sez. 6, n. 10887 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254786 - 01).

Ne consegue che risulta inconferente, ai fini della valutazione della legittimità del provvedimento ablatorio avente ad oggetto i beni del ricorrente, che essi siano stati ultimati nel 1991 e perciò prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 306 del 1992.

2.4. Il quarto motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale confermato la confisca avente ad oggetto beni di cui, con sentenze passate in giudicato era stata accertata la proprietà di [REDACTED] moglie del ricorrente.

Risulta evidente il difetto di legittimazione di [REDACTED] ad impugnare la sentenza sotto tale profilo. Invero, la legittimazione ad agire deve essere identificata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, sicché – con riguardo alla confisca – l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene è il titolare reale dello stesso, da individuarsi, nella specie, in [REDACTED] la quale non risulta aver proposto ricorso avverso la pronuncia qui impugnata.

2.5. Il quinto, il sesto e il settimo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto collegati. Essi sono fondati.



2.5.1. Le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 – 01) hanno chiarito che la confisca in casi particolari, disciplinata dall'art. 240-bis cod. pen. (nel quale è stato trasfuso l'art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992):

- ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, con finalità preventiva e trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente;

- costituisce un'ipotesi di confisca obbligatoria, la quale non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, bensì beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta;

- opera in caso di accertata responsabilità per taluni reati elencati tassativamente, i quali costituiscono «"spia", ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose»;

- è prevista «una semplificazione probatoria che si realizza mediante lo svincolo dell'oggetto dell'ablazione da reato e l'onere gravane sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare di giustificare la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa»;

- l'accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall'art. 240-bis cod. pen. fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall'attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona;

- presupposti ineludibili della misura sono, oltre all'esistenza di una sproporzione, al momento dell'acquisto di ciascun bene, tra reddito dichiarato o proventi dell'attività economica e valore del bene, il rispetto del criterio di «ragionevolezza temporale», il quale costituisce anche «misura temporale» del suo ambito applicativo, nel senso che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell'arco di tempo in cui è accertata la pericolosità sociale, sicché il momento dell'acquisto dei beni da sottoporre a confisca deve risultare a distanza temporale ragionevole dal reato presupposto, tanto se antecedente, quanto se successivo;

- il concetto di ragionevolezza temporale implica che «il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere *ictu oculi* irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differente da quella



che ha determinato la condanna e rimasta priva di positivo accertamento» (viene richiamata al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2018).

2.5.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il requisito della ragionevolezza temporale tra il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e l'acquisto dei beni confiscati senza spiegare le ragioni per cui terreni che risultano acquistati nel 1986, in epoca in cui, pacificamente, l'imputato era incensurato, e edificati nel 1991 debbano considerarsi reimpiego di somme provenienti da attività illecita, tenuto conto che i reati "spia" in relazione ai quali il ricorrente è stato condannato risultano commessi a partire dal 1997, quanto al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., e, quanto al reato di cui all'art. 513-bis cod. pen. a partire dal 2003, e perciò oltre dieci anni dopo l'acquisto dei terreni (e sei anni dopo la loro edificazione).

I giudici dell'appello non solo hanno affermato in modo manifestamente apodittico che un arco temporale così ampio doveva ritenersi ragionevole, senza fondare tale conclusione su alcun elemento specifico e concreto, ma hanno altresì ommesso di confrontarsi realmente con la documentazione prodotta dal ricorrente in ordine ai redditi percepiti dal medesimo e di quelli di cui risultava titolare il padre [REDACTED] in tale periodo.

2.5.3. Ne discende l'illegittimità della confisca disposta nei confronti di [REDACTED] e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con esclusivo riferimento alla stessa.

3. I ricorsi proposti da [REDACTED] e [REDACTED]

3.1. Il primo motivo dei ricorsi a firma dell'avv. [REDACTED] e il ricorso a firma dell'avv. [REDACTED] sono fondati.

Anche in tal caso la motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato la confisca disposta nei confronti dei beni dei ricorrenti risulta del tutto apparente, avendo ommesso di dare conto delle ragioni della ritenuta ragionevolezza della presunzione dell'origine criminosa delle risorse patrimoniali utilizzate per l'acquisto dei beni in data di anni antecedente alla commissione del reato "spia". Invero, il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., per il quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili, è stato commesso nel periodo di tempo compreso tra il novembre 2005 e il 2006, e perciò anni dopo l'acquisto dei beni confiscati, avvenuto negli anni 1999, 2001 e 2002. Manifestamente irragionevole, inoltre, deve ritenersi la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alla circostanza che in tali date sarebbe iniziata l'attività di riciclaggio ad opera dei complici degli odierni ricorrenti, non essendo state indicate le ragioni per cui l'attività illecita posta in essere dai coimputati dovesse essere valutata a carico dei ricorrenti, nonostante che sia stato



accertato che la condotta illecita dagli stessi posta in essere sia di almeno tre anni successiva.

I giudici dell'appello, inoltre, si sono limitati a riproporre le argomentazioni del giudice di primo grado senza valutare, se non in modo del tutto generico e superficiale, la documentazione prodotta dai ricorrenti, tra cui, in particolare, quella attestante le disponibilità economiche di [REDACTED] padre degli imputati, il quale, secondo la prospettazione difensiva, aveva fornito ai figli la provvista per l'acquisto dei beni, le ulteriori disponibilità di reddito lecite, nonché la documentazione concernente la datazione del pagamento dei contributi alla cooperativa edile che aveva realizzato l'appartamento sito nel comune di [REDACTED]

3.2. Inammissibile è invece il secondo motivo dei ricorsi a firma dell'avv. [REDACTED]

Difetta invero la legittimazione dei ricorrenti a censurare la sentenza con riguardo alla confisca avente ad oggetto i beni di proprietà di [REDACTED] moglie di [REDACTED] Come si è già in precedenza rilevato, l'unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene oggetto del provvedimento ablatorio è il titolare reale dello stesso, da individuarsi, nella specie, unicamente nella [REDACTED]

4. Il ricorso proposto da [REDACTED]

4.1. Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento delle restanti censure.

La Corte territoriale, a seguito dell'annullamento disposto dalla sentenza rescindente (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021) in relazione alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo MM), unico reato ascritto alla ricorrente, ha riqualificato la condotta nel delitto di tentata violenza privata, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

Tale reato, al tempo indicato in imputazione, era procedibile d'ufficio.

L'art. 2, comma 1, lettera e), d. lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto all'art. 610 cod. pen. un terzo comma, il quale dispone che «il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma». Tale disposizione è in vigore del 30 dicembre 2022.

Successivamente, l'art. 1, comma 2, legge n. 60 del 2023, in vigore dal 16 giugno 2023, ha aggiunto all'art. 416-bis.1, cod. pen. un quinto comma, il quale dispone che «per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio».

Da tale ultima data, dunque, i delitti aggravati come in contestazione sono nuovamente procedibili d'ufficio.



4.2. La giurisprudenza di legittimità – tra cui, da ultimo, Sez. 5, n. 6025 del 16/10/2025, dep. 2026, Lubrano, Rv. 289353 - 01 – anche a seguito delle modifiche al regime di procedibilità da parte del d.lgs. n. 150 del 2022, ha ribadito la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, la quale è sottoposta dunque alla regola posta dall'art. 2, comma 4, cod. pen., secondo cui «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile» (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749 - 01). Si è richiamata la pronuncia delle Sezioni unite Salatino, la quale, in una prospettiva ricostruttiva degli orientamenti giurisprudenziali, ha affermato che le modifiche favorevoli del regime di procedibilità, non equiparabili all'*abolitio criminis* (regolata dall'art. 2, comma 2, cod. pen.), sono disciplinate dall'art. 2, comma 4, cod. pen. (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552 - 01).

Sulla base di tali rilievi, e specificamente con riguardo al delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., si è affermato che, qualora, nel corso del giudizio, sia introdotto per il reato in contestazione il regime di procedibilità a querela, e ne venga poi ripristinata la perseguibilità di ufficio, deve darsi applicazione alla legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, dep. 2025, La Rosa, Rv. 287440 - 01 che ha enunciato il principio in fattispecie relativa al delitto di violenza privata aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso prima che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 escludesse la procedibilità d'ufficio, e giudicato dopo la reintroduzione del previgente regime da parte della legge 24 maggio 2023, n. 60).

Ne deriva che, nel corso del procedimento e finché esso non sia definito, deve applicarsi il più favorevole regime di procedibilità a querela eventualmente introdotto, nel corso di esso, successivamente alla commissione del reato, atteso che il profilo processuale della querela non può escludere l'applicazione del principio contenuto nel quarto comma dell'art. 2 cod. pen. in considerazione della natura garantistica di esso (Sez. 1, n. 1061 del 20/12/2024, cit.).

4.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio nei confronti di [REDACTED] per essere l'azione penale improcedibile per difetto di querela.

Deve conseguentemente essere disposta la revoca della confisca dei beni, con restituzione degli stessi all'avente diritto.



5. Il ricorso proposto da [REDACTED]

5.1. La ricorrente è stata ritenuta responsabile del reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (capo A) e del reato di tentata violenza privata, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo MM).

Con riguardo a tale ultimo reato devono essere integralmente richiamate le considerazioni svolte in precedenza in ordine alle vicende che hanno interessato il regime di procedibilità del reato di violenza privata, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio anche nei confronti di [REDACTED] con riguardo al reato di cui al capo MM), per essere l'azione penale improcedibile per difetto di querela.

5.2. Fondato è il primo motivo di ricorso concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

Si è anche chiarito che, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03).

Nella specie, la Corte d'appello ha negato la concessione delle attenuanti generiche sul rilievo del disvalore e della gravità della condotta posta in essere dall'imputata, tuttavia trascurando completamente di valutare – anche solo, in ipotesi, per escluderne la rilevanza – le condotte successivamente tenute dalla stessa, ed in particolare il percorso di risocializzazione dalla stessa concretamente intrapreso e documentato dalla difesa, al fine di verificare se le stesse siano sintomo di una reale presa di distanza dal crimine.

5.3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio alla Corte d'appello di Napoli ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.

P Q M



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] limitatamente al reato di cui al capo MM), perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Revoca nei confronti di [REDACTED] la confisca dei beni, di cui dispone la restituzione all'avente diritto, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Annulla, altresì, la sentenza impugnata nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] limitatamente all'istanza di accesso alla giustizia riparativa, nonché nei confronti del medesimo [REDACTED] di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Così deciso il 13/01/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli

